



BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 14.600.000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

RECEPIMENTO DELLA RIFORMA FISCALE - GESTIONE DATI PER ADEMPIMENTO NORMATIVA

La conversione del Decreto Legge 225 del 29 dicembre 2010 (il Milleproroghe), convertito dalla legge n. 10 del 2011, ha sancito la riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento. La novità riguarda gli Oicr e le Sicav di diritto italiano, nonché i fondi cosiddetti “lussemburghesi storici”. Tale norma prevede inoltre alcune modifiche alla tassazione dei fondi e delle Sicav armonizzati di diritto estero.

L'entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2011.

I punti principali della riforma in estrema sintesi sono i seguenti:

1. sarà abolita l'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato maturato di gestione dei fondi di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici, per la parte corrispondente alle quote collocate in Italia (di seguito per semplicità anche “fondi italiani”);
2. la tassazione avverrà in capo ai partecipanti per cassa all'atto della percezione, in particolare dal 1° luglio 2011 sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi italiani qualificabili come redditi di capitale è prevista l'applicazione di una ritenuta del 12,5%;
3. per proventi si intendono i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione al fondo, nonché quelli compresi nella differenza tra il valore di cessione o di riscatto/liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, come risultanti dai relativi prospetti periodici (delta NAV positivo);
4. tale ritenuta sarà operata a titolo d'imposta per i proventi conseguiti al di fuori dell'esercizio d'impresa e dai soggetti esenti o esclusi da imposte, d'acconto nei confronti dei partecipanti esercenti attività commerciale; questi ultimi saranno pertanto tenuti a far concorrere tali proventi nel reddito d'impresa complessivo da assoggettare alle ordinarie imposte sul reddito (Irpef o Ires);
5. la predetta ritenuta non sarà applicata alle gestioni patrimoniali individuali in regime di risparmio gestito, ai fondi pensione, agli organismi di investimento di diritto italiano, ai fondi immobiliari né ai soggetti residenti in Paesi rientranti nella “white list”;
6. i soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dai fondi con sede in Italia e dai fondi c.d. lussemburghesi storici sono individuati nei seguenti:



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 14.600.000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

- le società di gestione del risparmio;
- le SICAV;
- i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni dei fondi c.d. lussemburghesi storici;
- i soggetti incaricati della negoziazione delle quote o azioni.

Equiparazione delle conversioni (“switch”) ai rimborsi

A partire dal 1°Luglio 2011 le conversioni tra comparti diversi saranno considerate fiscalmente rilevanti, al pari delle operazioni di rimborso. Il decreto riporta infatti la dicitura“...si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto all’altro del medesimo organismo di investimento collettivo”. Ciò considerato l’eventuale apprezzamento del valore delle quote rispetto al costo medio ponderato alla data di sottoscrizione sarà assoggettato alla ritenuta del 12,5%, diversamente l’eventuale deprezzamento delle quote darà origine ad una minusvalenza. Il trattamento delle minusvalenze non è disciplinato dalle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, tutta via riteniamo che l’amministrazione provvederà a dare indicazioni in merito o modificando le disposizioni del decreto stesso, ovvero precisandolo nella circolare ministeriale esplicativa della riforma della tassazione dei fondi.

OPERATIVAMENTE

- Gli ordini inviati inseriti dagli investitori ed inviati dai Collocatori al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con la consueta causale “switch” vengano trattati da quest’ultimo come una operazione di rimborso ed una di sottoscrizione;
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agisca da sostituto d’imposta applicando alle operazioni di conversione in uscita la ritenuta fiscale;
- I collocatori ricevano l’eseguito dell’ordine di conversione arricchito dei dati fiscali (ritenuta fiscale applicata, reddito di capitale o minusvalenza da NAV, minusvalenza da commissioni e spese), che saranno aggiunti nel movimento di conversione (“switch out”);
- Gli investitori ricevano una lettera di conferma dell’operazione di conversione arricchita dei dati fiscali compresa l’eventuale ritenuta fiscale applicata.

Lo switch non sarà più quindi un’operazione che valorizzerà i 2 fondi (in uscita ed entrata) nello stesso giorno ma saranno due operazioni distinte (Riscatto e successiva Sottoscrizione) valorizzate in giorni diversi.